Oggetto: **organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19**

**in attuazione del D.L. n. 127/2021 e delle Linee guida adottate dal DPCM approvato il 12.10.2021 - Modalità operative.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ….**

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

**VISTE** le linee guida adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, e pubblica, in materia di condotta delle PPAA per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid – 19 da parte del personale;

**CONSIDERATO:**

che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l’introduzione dell’articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all’articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro;

**RILEVATO**

che oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovrà essere munito di green pass;

che sono inclusi nell’obbligo i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un’attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi all’interno degli spacci, i fornitori, i corrieri ecc.);

che non sono consentite deroghe, mentre dall’obbligo di green pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute;

che il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

\*\*\*

**VISTO** il decreto sindacale prot. n… del … di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio suddetto;

**VISTO** il PEG assegnato giusta DGC n…. del …;

**VISTO** l’art. 89, comma 6 del TUEL, e l’art. 5, comma 2 del TUPI, in base ai quali le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

OPPURE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

**VISTE** le linee guida adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, e pubblica, in materia di condotta delle PPAA per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid – 19 da parte del personale;

**CONSIDERATO**:

che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l’introduzione dell’articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all’articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro;

**RILEVATO:**

che oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovrà essere munito di green pass;

che sono inclusi nell’obbligo i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un’attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi all’interno degli spacci, i fornitori, i corrieri ecc.);

che non sono consentite deroghe, mentre dall’obbligo di green pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute;

che il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

Dato atto che le amministrazioni non sono obbligate a fornire comunicazioni specifiche, ma restano libere di organizzarsi nel modo più confacente alla propria realtà purché rispettino le misure previste nel decreto ministeriale.

\*\*\*

**VISTO** l’art. 97, comma 4 del TUEL in base al quale il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

**VISTO** il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGC n… del …;

\*\*\*\*

**RITENUTO**, pertanto, in forza dei suddetti poteri, di **approvare** le allegate disposizioni organizzative sub lett. A) recanti modalità operative di attuazione della suddetta disciplina normativa e in armonia con le linee guida ministeriali, composte da n. 7 disposizioni.

# DETERMINA

1. **Di approvare** le allegate disposizioni organizzative sub lett. A) recanti modalità operative, composte da n. 7 disposizioni, per le  **verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19, in attuazione del D.L. n.127/2021 e delle Linee guida adottate dal DPCM approvato il 12 ottobre 2021;**
2. **Di riservarsi** successive modifiche ed integrazioni alla luce dell’attuazione del modello organizzativo approvato, anche in ragione della sperimentazione e dell’applicazione di soluzioni informatiche/tecnologiche che semplifichino gli adempimenti, nonché in base a eventuali modifiche apportate al decreto-legge n. 127/2021 in sede di conversione in legge;
3. **Di trasmettere** il presente provvedimento organizzativo, per quanto d’interesse e di competenza, rispettivamente a:

* Sindaco
* Assessori
* Segretario comunale (n.b.: *se il provvedimento non è dallo stesso approvato)*
* Responsabili dei servizi
* RSU
* OOSS

1. **Di dare atto** che in apposita riunione il presente provvedimento sarà illustrato a tutte le parti interessante, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e suggerimenti *(previsione eventuale)*;
2. **Di pubblicare** il presente provvedimento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
3. **Di pubblicare**, altresì, il presente provvedimento nei modi e nei termini di cui alla legge n.190/2012 e in tema di amministrazione trasparente D.Lgs. n.33/2013;
4. **Di dare atto che** il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il Resp. del Servizio oppure il Segretario comunale**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**